

Tribunale Ordinario di Firenze

Il giudice dott. Niccolò Calvani

Letti gli atti introduttivi ed i documenti allegati
nella causa iscritta a ruolo RG 10606/2017, tra

Contro

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/8/2017

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [redacted] (d'ora in avanti [redacted]), hanno affermato l'illegittimità della segnalazione in "sofferenza" di quest'ultima, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, così come effettuata dalla [redacted] SpA, nell'agosto 2015 e per l'effetto hanno chiesto la revoca della predetta segnalazione ovvero in subordine la cessazione della stessa.

I ricorrenti hanno riferito che l'odierno giudizio è strumentale a quello di merito, volto a far dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla CR ed ottenere, quindi, il risarcimento del danno.

In relazione al *fumus*, gli stessi hanno evidenziato che il [redacted] era socio accomandatario della [redacted]; che in tale sua veste è venuto a conoscenza della posizione a sofferenza della società, allorché si è visto rifiutare una domanda di mutuo; che l'importo segnalato ammontava ad € 8.449,00 e che l'intermediario finanziario convenuto non aveva mai fatto richiesta di pagamento, in relazione al credito vantato, del quale peraltro era sconosciuta l'origine.

Quanto al *periculum* il sig. [redacted] hanno, infine, sottolineato che a seguito della segnalazione è stato loro precluso l'accesso al credito, atteso che gli altri istituti bancari, con i quali intrattenevano rapporti hanno bloccato l'operatività dei conti, con imminente ed irreparabile pregiudizio dell'attività di impresa.

Si è costituita [redacted] Banca Spa chiedendo il rigetto del ricorso: in via preliminare per carenza di legittimazione attiva in capo alla [redacted], attesa la sua cancellazione dal registro delle imprese; per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, atteso che la società non sarebbe più segnalata a sofferenza in CR; in subordine per mancanza del *fumus*, avendo la resistente effettuato adeguata istruttoria sullo stato di insolvenza che giustifica la segnalazione a sofferenza in CR, nonché inviato regolare preavviso con lettera raccomandata alla società debitrice; infine, per insussistenza del *periculum in mora*, atteso il lasso di tempo trascorso dalla segnalazione al deposito del ricorso.

In particolare, parte resistente ha dedotto che il 15/9/11 la [redacted] aveva stipulato un contratto di prestito personale con [redacted] Banca spa per l'acquisto di un veicolo; che nel mese di agosto 2014 la società si era resa inadempiente nel rimborso delle rate, sino al dicembre 2014, allorché era stato effettuato un bonifico di € 1.125,60, a copertura del debito accumulato e, tuttavia, a decorrere dal mese di gennaio 2015, la stessa si era resa nuovamente inadempiente nel rimborso delle rate, cessando poi ogni pagamento.

[redacted] banca spa ha riferito di aver inviato a [redacted], il 10/6/15, raccomandata a/r avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del termine e messa in mora, con avviso che avrebbe provveduto ad effettuare la segnalazione nella categoria di censimento delle sofferenze presso la CR di Banca d'Italia.



Parte resistente ha, quindi, evidenziato di aver effettuato l'istruttoria necessaria, di aver appreso che la società risultava cancellata dal Registro delle Imprese e di aver provveduto a segnalare il nominativo a sofferenza presso la CR, alla fine di agosto 2015, per un importo di € 8.449,47.

Banca Spa ha, inoltre, sottolineato di aver portato a perdita, nel mese di aprile 2017, il credito vantato nei riguardi della C. S. R. L. e che, quindi, la posizione complessiva del cliente presso la Banca si è estinta, con conseguente cessazione della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia.

All'udienza del 9/8/2017 il legale di parte ricorrente ha dato atto del fatto che la C. S. R. L. è stata cancellata e che dal registro CCIAA risulta che la stessa si è trasformata in impresa individuale. Ciò premesso, lo stesso ha, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso per quanto concerne la posizione del sig. [redacted], in quanto lo stesso risulta segnalato nella CR, in qualità di amministratore della società cancellata, rinunciando, invece alla domanda promossa dalla [redacted] e. A sostegno dei fatti di cui al ricorso, il ricorrente ha chiesto ammissione prova per testi.

La resistente ha rilevato che la segnalazione in CR era presente fino all'aprile 2017 e che, successivamente, il rapporto è stato chiuso e quindi che la segnalazione è cessata. Per tale motivo, la [redacted] spa non avrebbe la materiale possibilità di modificare le segnalazione. Infine, la stessa ha eccepito la tardività delle richieste istruttorie, avanzate da parte ricorrente.

Sulle eccezioni preliminari avanzate da parte resistente.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla [redacted] S.p.A., è fondata, in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 12/6/2014; per questo stesso motivo non può considerarsi valida una "rinuncia" alla sua domanda, non esistendo il soggetto titolare del diritto di formularla.

Con riferimento, invece all'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire, la stessa deve ritenersi infondata.

Infatti, la segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito e, nel caso di specie, [redacted] ha portato a perdita - a far data dal mese di aprile 2017- il credito vantato nei riguardi della C. S. R. L. S.p.A.

Tuttavia, la segnalazione sussiste in relazione al periodo pregresso: il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta, infatti, la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti, che restano così consultabili da chi ne faccia richiesta e permangono per un periodo di 36 mesi.

Pertanto l'interesse ad agire sussiste, posto che qualunque ricerca effettuata a nome del [redacted] evidenzia - e continuerà a farlo fino al termine del triennio - la segnalazione della C. S. R. L. S.p.A.

L'illegittimità della segnalazione a sofferenza della C. S. R. L. S.p.A.

Il ricorso è fondato.

A seguito della modifica dell'art. 2495 c.c., ad opera della riforma del diritto societario, attuata dal D. L.vo n. 6/2003, la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali importa l'estinzione del soggetto giuridico.

Con tale riforma il legislatore ha voluto superare l'orientamento fino ad allora vigente, secondo cui l'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese aveva solo una funzione dichiarativa, senza determinarne l'estinzione fino alla definizione di tutti i rapporti pendenti, con conseguente conservazione di capacità giuridica e legittimazione sia sostanziale che processuale.

Il principio di diritto introdotto dal D. L.vo n. 6/2003 è stato poi esteso, dalla sentenza n. 6070/13 delle S.U. (con interpretazione avallata dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza del 10/02/2016 n. 53), anche alla cancellazione volontaria delle società di persone, quantunque per tali società sia rimasto in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 c.c. (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 c.c.).



Quindi, anche per le società di persone la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della stessa ed il conseguente verificarsi di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni ancora pendenti si trasferiscono ai soci, i quali ne risponderanno in conformità al regime di responsabilità loro proprio.

Nel caso di specie, è pacifico, in quanto risulta *ex actis*, che al momento della segnalazione a sofferenza in CR della _____ (agosto 2015), quest'ultima era cancellata già da tempo (a far data cioè dal 12/6/2014) e che di tale evento la _____ Banca Spa era a conoscenza (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).

Quindi, l'iscrizione in parola deve ritenersi illegittima, in quanto operata nei confronti di un soggetto estinto.

Conferma di ciò si rinviene nel tenore della Circolare di Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti, che al capitolo II, paragrafo 3, disciplina l'intestazione delle posizioni di rischio: intestatari del rischio possono essere (tra gli altri) le persone fisiche, giuridiche ed anche gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile.

Si presuppone, quindi, che le persone giuridiche possano essere intestatarie della posizione di rischio se ed in quanto esistenti; dopo la cancellazione, l'intestazione del rischio deve essere effettuata in capo al soggetto che subentra ad esse (Cass. SSUU 6070/2013).

Peraltro, il ricorso appare fondato anche sotto altro angolo prospettico.

La funzione della Centrale dei Rischi è quella di creare un sistema che accentri le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti del sistema bancario, con l'obiettivo di controllare in modo puntuale la gestione del rischio del credito ed accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso.

Dunque, la raccolta delle segnalazioni di crediti bancari in sofferenza consente agli istituti bancari di valutare la solvibilità dei propri clienti (attuali o potenziali) e, in definitiva, tutela un interesse pubblico.

Tuttavia, poiché a fronte di tale funzione pubblicistica di contenimento del rischio creditizio, si staglia un preminente interesse privato del soggetto segnalato ad esercitare il diritto costituzionalmente garantito di libertà di iniziativa economica, oltre che il diritto alla privacy ed all'immagine, l'intermediario è onerato di una quanto più possibile accurata verifica della situazione di fatto.

La Circolare di Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti, al capitolo II, sezione II, paragrafo 1 prevede che *"Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti..."* ... *"L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore"*.

Sul punto, l'orientamento consolidato della Suprema Corte afferma che la nozione di insolvenza non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare e che la segnalazione di una posizione in sofferenza deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (*ex multis* Cass. n. 23093/2013; Cass. n. 7958/2009 e Cass. n. 21428/2007).

È evidente, quindi, che è necessario un *quid pluris*, rappresentato dalla ragionevole ed oggettiva opinione che il credito non possa essere soddisfatto in tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza degli elementi sintomatici dell'inadempimento.



La segnalazione deve, quindi, essere preceduta da un'indagine sul complessivo stato del cliente, che vada ad attingere quelle informazioni che un avveduto operatore del settore raccoglierebbe prima di concedere il credito.

Quindi, a titolo esemplificativo l'intermediario dovrebbe verificare la capacità di produzione di reddito e la sussistenza di liquidità della debitrice; se vi siano debiti contratti con altri istituti di credito o società erogatrici, contenziosi esecutivi in corso, altre segnalazioni in capo al cliente presso la Centrale Rischi e più in generale uno squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e la consistenza debitoria da coprire.

Parte resistente non risulta aver effettuato alcuna indagine, atta a corroborare il sospetto ragionevole ed oggettivo che il credito non poteva essere soddisfatto in tempi congrui per la presenza degli elementi sintomatici della difficoltà economico-finanziaria del cliente.

La stessa ha, infatti, affermato genericamente di aver effettuato un'istruttoria, di aver appreso che la società risultava cancellata dal registro delle imprese e conseguentemente di aver segnalato il debito.

E tuttavia, dagli elementi agli atti non risulta che vi fossero ulteriori esposizioni debitorie della società segnalata; l'importo del prestito inadempito è esiguo e già in precedenza la società aveva effettuato un bonifico a copertura del debito maturato.

Prima ancora: se la società era ormai estinta, con successione nei suoi rapporti debitori dell'ex socio, lo stato di insolvenza doveva essere valutato in relazione alle condizioni economiche del debitore attuale (cioè il socio), sempre che anch'esso fosse titolare di un rapporto con la banca suscettibile di essere eventualmente segnalato alla CR.

In aggiunta, secondo parte della giurisprudenza di merito, la valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente andrebbe intesa nel senso che può rendersi necessaria anche la consultazione del cliente a chiarimenti sulla sua esposizione debitoria.

Nel caso di specie non risulta che la resistente abbia avviato un contraddittorio con la società debitrice né con il socio accomandatario, odierno ricorrente.

Anzi, dai documenti allegati in atti non risulta neanche provato l'invio della missiva con cui la Banca Spa avrebbe avvisato la società debitrice, circa l'intenzione di provvedere alla segnalazione in caso di perdurante inadempimento (pur se tale carenza probatoria può derivare da un inadempimento del servizio postale: risulta infatti che la banca inviò una raccomandata, della quale non è stato attestato il recapito, e che proprio per tale motivo ha presentato reclamo a Poste Italiane).

Inoltre, la circolare di Banca d'Italia prevede al capitolo 1, paragrafo 4 che *"Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza"*.

Nel caso di specie è mancata l'informazione al sig. [redacted], socio accomandatario della debitrice e con essa la possibilità per l'intermediario di avere il quadro completo della reale difficoltà economica della società a rimborsare il debito, sia pure tramite l'intervento del socio illimitatamente responsabile.

In altre parole, la segnalazione in questione sembra essere stata effettuata in via automatica alla luce del mero inadempimento e, pertanto, è da considerare senz'altro illegittima e potenzialmente produttiva di danno.

Non vi è dubbio, infine, che sussiste il pericolo di un danno imminente ed irreparabile (destinato ad aggravarsi con il trascorrere del tempo), poiché la segnalazione alla CR pregiudica l'accesso al credito, andando così a minare la possibilità di investimenti e quindi di guadagni futuri e, soprattutto, incidendo sull'immagine personale e commerciale di Gulino.

Il pericolo è attuale, posto che sebbene la segnalazione sia cessata, essa non viene meno, rimanendo visibile per almeno 36 mesi.

Sebbene poi, la segnalazione sia da farsi risalire al 2015, il sig. [redacted] si è accorto di tale evenienza in un momento successivo, collegato alla richiesta di un mutuo.



La giurisprudenza di merito citata da parte resistente nega il presupposto dell'urgenza a fronte della protratta inerzia del soggetto che invoca il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. e, tuttavia, non si può nel caso di specie assumere che il [redacted] o si sia disinteressato alla tutela del proprio diritto di iniziativa economica, in quanto affinché un soggetto possa agire in giudizio deducendo la lesione della propria posizione giuridica occorre che costui sia consapevole della sussistenza del *vulnus*.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura che si indicherà in dispositivo (con la misura minima della fase istruttoria, solo documentale).

P. Q. M.

ordina a [redacted] c Banca Spa di provvedere alla revoca della segnalazione a sofferenza effettuata presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia con riguardo al credito di cui al contratto di prestito personale del 15/9/2011 stipulato con la [redacted] c;
condanna [redacted] c Banca Spa a rimborsare a [redacted] c le spese di lite, che si liquidano in € 2.810,00 per compensi ed € 145,5 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Firenze, 10/08/2017

Il giudice
dott. Niccolò Calvani

Ordinanza redatta con la collaborazione del M.O.T. dr.ssa Stefania Caparello

